

**Vargiu Scuola Srl**

Via dei Tulipani 7/9 – Assemini (CA) - 09032

Sito: vargiuscuola.itcommerciale@vargiuscuola.it

tel: 070271526, 070271560

partita iva: 03679880926

Alle scuole che ci hanno affidato
l'incarico di RPD o a cui forniamo
servizi di consulenza normativa

VS_DPO 106/2026

Assemini, 28/9/2026

Consenso informato preventivo per le attività attinenti alla sessualità: la nota MIM prot. 4712 del 14 settembre 2026 e il corpo documentale per le scuole

Con la [nota prot. n. 4712 del 14 settembre 2026](#) il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione e del merito ha fornito le prime indicazioni applicative della **legge 9 giugno 2026, n. 104**, recante disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2026 ed entrata in vigore il 7 luglio 2026. La legge subordina al consenso informato preventivo, espresso in forma scritta dai genitori o dallo studente maggiorenne, la partecipazione degli alunni della scuola secondaria di primo e di secondo grado alle attività extracurricolari o di ampliamento dell'offerta formativa che trattino temi attinenti all'ambito della sessualità.

Le nuove regole si applicano a partire dall'anno scolastico in corso e richiedono alle istituzioni scolastiche una serie di adempimenti ordinati in sequenza: **l'aggiornamento del Patto educativo di corresponsabilità, la deliberazione degli organi collegiali, la richiesta del consenso alle famiglie con tempi e contenuti predeterminati**. Nella presente nota illustriamo i contenuti della circolare ministeriale e proponiamo un corpo documentale, predisposto da Vargiu Scuola, che accompagna la scuola in ciascuna fase. In chiusura richiamiamo alcune cautele in materia di protezione dei dati personali che, data la natura dei temi trattati, meritano particolare attenzione.

1. Il perimetro di applicazione: quali attività richiedono il consenso

Il primo passaggio, e il più delicato sul piano applicativo, è la corretta individuazione delle attività soggette alla nuova disciplina. La nota ministeriale distingue tre situazioni.

Scuola dell'infanzia e scuola primaria. In questi gradi di istruzione sono escluse le attività extracurricolari o di ampliamento dell'offerta formativa su tematiche afferenti alla sessualità. Restano pienamente assicurati gli apprendimenti curricolari previsti dalle Indicazioni nazionali: la prima conoscenza del corpo umano e delle differenze sessuali nella scuola dell'infanzia; la conoscenza delle funzioni riproduttive e degli apparati del corpo umano, compresi quelli sessuali, nell'ambito dell'insegnamento delle Scienze nella scuola primaria. Resta altresì parte integrante del percorso educativo, fin dalla scuola dell'infanzia, l'educazione al rispetto della persona, a relazioni corrette e responsabili, all'empatia e al contrasto di ogni forma di violenza e discriminazione.

Scuola secondaria di primo e di secondo grado: attività soggette al consenso. Il consenso informato preventivo è richiesto per le attività svolte in forma extracurricolare, eventualmente previste nel PTOF, e per quelle individuate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa, che riguardino temi attinenti alla sessualità e in particolare, precisa la nota, le teorie sull'identità di genere, *anche se trattate in modo indiretto in occasione dell'illustrazione di altri argomenti*.

Scuola secondaria: attività escluse dal consenso. Non richiedono il consenso gli obiettivi curricolari di apprendimento delle Scienze relativi agli apparati e alle funzioni riproduttive, al concepimento, alle trasformazioni legate allo sviluppo puberale e alla loro incidenza sulla sessualità, ai rischi delle malattie sessualmente trasmissibili. Parimenti esclusi sono gli obiettivi curricolari di educazione al rispetto della persona, alle relazioni corrette e responsabili, all'empatia, alla dignità di ciascuno e al contrasto della

violenza e delle discriminazioni, riconducibili alle Linee guida per l'insegnamento dell'Educazione civica. Per queste ultime la nota ricorda anzi che, nell'attuale quadro normativo, esse *devono* essere svolte in tutti gli ordini di scuola, con modalità adeguate all'età e al grado di maturazione degli alunni.

Se un'attività richieda o meno il consenso va stabilito già in fase di progettazione, e la scelta va indicata nella scheda di progetto presentata al Collegio dei docenti. Ciò che conta non è soltanto l'argomento trattato, ma il tipo di attività: se rientra negli obiettivi curricolari il consenso non è necessario; se invece è extracurricolare o fa parte dell'ampliamento dell'offerta formativa e tocca i temi indicati, il consenso va richiesto. Quando non è chiaro se un'attività rientri negli obiettivi curricolari, suggeriamo di scegliere la strada più prudente e di chiedere comunque il consenso, anche perché la nota ministeriale lo richiede pure quando i temi sono affrontati solo in modo indiretto.

2. Primo adempimento: l'integrazione del Patto educativo di corresponsabilità

A partire dall'anno scolastico 2026/2027 le istituzioni scolastiche aggiornano il Patto educativo di corresponsabilità di cui all'art. 5-bis del DPR 24 giugno 1998, n. 249, per informare i genitori, o gli studenti maggiorenni, della necessità del consenso informato preventivo scritto e per esplicitare puntualmente le procedure e le modalità della sua acquisizione. Il Patto diventa così la sede in cui la scuola dichiara, una volta per tutte e in modo trasparente, le regole che applicherà a ogni singola attività.

Abbiamo predisposto due testi-guida da inserire nel Patto come nuovo articolo, con le parti da personalizzare indicate tra parentesi quadre:

- il [modello di integrazione del Patto per le scuole del primo ciclo](#), pensato in particolare per gli istituti comprensivi, che disciplina separatamente la scuola dell'infanzia e primaria, per le quali dichiara l'assenza di attività extracurricolari sul tema e richiama gli apprendimenti curricolari che restano assicurati, e la scuola secondaria di primo grado, per la quale regola la procedura di consenso con riferimento ad alunni sempre minorenni;
- il [modello di integrazione del Patto per le scuole secondarie di secondo grado](#), che distingue tra consenso dei genitori per gli studenti minorenni e consenso dello studente maggiorenne, e circonda l'obbligo di presenza del docente ai casi in cui siano coinvolti studenti minorenni.

L'integrazione segue l'iter di elaborazione e revisione del Patto previsto dal regolamento d'istituto, che di norma ne rimette l'approvazione al Consiglio di Istituto. Poiché il Patto per l'anno in corso è stato in molti casi già sottoscritto al momento dell'iscrizione, è opportuno che l'integrazione sia comunicata a tutte le famiglie, e agli studenti maggiorenni, tramite il registro elettronico, preferibilmente con richiesta di presa visione, e pubblicata unitamente al Patto. È consigliabile completare questo passaggio prima di programmare qualsiasi attività rientrante nel perimetro della legge.

3. Secondo adempimento: la deliberazione degli organi collegiali

La **legge 9 giugno 2026, n. 104** dedica al coinvolgimento di soggetti esterni una disposizione autonoma, l'**art. 2**, rubricato «Disposizioni in materia di coinvolgimento di soggetti esterni nello svolgimento delle attività scolastiche», secondo cui *il coinvolgimento di soggetti esterni nello svolgimento di attività formative curricolari ed extracurricolari è subordinato alla deliberazione del collegio dei docenti e all'approvazione del consiglio di istituto*.

Su questo punto la norma presenta una criticità interpretativa di non poco conto, perché non è chiaro se la regola valga soltanto per le attività attinenti alla sessualità o per qualunque intervento di esperti esterni. Diversi elementi fanno propendere per la lettura più ampia. Il testo dell'art. 2 non contiene alcun riferimento ai temi della sessualità, che invece ricorre in ogni comma dell'art. 1, e parla in generale di attività formative curricolari ed extracurricolari. La relazione illustrativa del disegno di legge indica come finalità quella di garantire la qualità delle attività formative, «siano esse curricolari o extracurricolari», attraverso il principio di collegialità. Lo stesso art. 1, comma 2, per individuare gli esperti delle attività sulla sessualità rinvia al «procedimento di cui all'articolo 2», come si fa con una regola di carattere generale. Letta in questo modo, la disposizione si applicherebbe a ogni coinvolgimento di esperti esterni, e di rappresentanti di enti o associazioni, in attività formative, qualunque ne sia l'argomento: dall'incontro con l'autore alla lezione di educazione stradale.

A favore di una lettura più ristretta depongono invece il titolo e l'impianto complessivo della legge, interamente dedicata al consenso informato sui temi della sessualità, e la stessa nota ministeriale, che tratta dei soggetti esterni all'interno delle indicazioni sulle attività attinenti alla sessualità, pur senza delimitarne espressamente l'ambito. Le prime letture degli operatori non sono univoche, e un'interpretazione estensiva avrebbe un impatto rilevante sull'organizzazione delle scuole e sul carico di lavoro degli organi collegiali.

In attesa di un chiarimento del Ministero, riteniamo che la lettura più aderente al testo e ai lavori preparatori sia quella estensiva, e che sia quindi prudente applicarla. Per evitare un appesantimento eccessivo, suggeriamo che Collegio dei docenti e Consiglio di Istituto si esprimano in sede di programmazione, approvando a inizio anno il piano delle attività che prevedono il coinvolgimento di soggetti esterni insieme ai criteri di selezione, anziché deliberare su ogni singolo intervento; le attività non comprese nel piano andranno sottoposte agli organi collegiali prima del loro svolgimento. Per le attività attinenti alla sessualità raccomandiamo in ogni caso una deliberazione specifica per ciascuna attività, come previsto dai modelli proposti, dato l'espresso rinvio dell'art. 1 all'art. 2.

Al **Collegio dei docenti** spetta, ai sensi dello stesso art. 2, definire criteri idonei a consentire la comparazione e la valutazione dei titoli e della comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica degli esperti nelle materie oggetto dell'intervento, e verificare la coerenza dell'attività con il curriculum, con il PTOF e con le finalità educative della scuola, nonché l'adeguatezza di contenuti e modalità all'età e al livello di maturazione degli studenti. Il [modello di delibera del Collegio dei docenti](#) raccoglie in un unico atto l'approvazione dell'attività sulla base della scheda di progetto, l'indicazione dei criteri di valutazione dei titoli, l'eventuale individuazione degli esperti, il mandato al Dirigente scolastico per l'attivazione della procedura di consenso e la trasmissione al Consiglio di Istituto.

Al **Consiglio di Istituto** spetta l'approvazione dell'affidamento agli esperti esterni proposto dal Collegio. Il [modello di delibera del Consiglio di Istituto](#) richiama la delibera del Collegio, dà atto dell'esame dei criteri e della documentazione relativa ai titoli e autorizza il Dirigente scolastico agli adempimenti conseguenti. Resta ferma, per il conferimento dell'incarico, l'applicazione delle ordinarie regole sulla selezione degli esperti esterni previste dal D.l. 28 agosto 2018, n. 129 e dal regolamento d'istituto.

Per le attività di ampliamento dell'offerta formativa occorre un'ulteriore verifica. In caso di mancato consenso la scuola deve garantire attività formative alternative, affidate a docenti interni, che la nota richiede siano *comprese nel PTOF* e realizzate senza nuovi o maggiori oneri. Se il Piano triennale non contempla già tali attività alternative, è necessario provvedere al suo aggiornamento, secondo l'ordinario iter di elaborazione da parte del Collegio e di approvazione da parte del Consiglio di Istituto, prima di avviare la raccolta dei consensi.

4. Terzo adempimento: la richiesta del consenso alle famiglie

La richiesta di consenso è l'atto con cui la scuola mette la famiglia, o lo studente maggiorenne, nelle condizioni di compiere una scelta informata. La nota ministeriale ne fissa tempi e contenuti minimi:

1. la richiesta deve essere inviata **entro il settimo giorno antecedente** la data prevista per lo svolgimento dell'attività;
2. il **materiale didattico** che la scuola intende utilizzare deve essere messo a disposizione per opportuna visione, prima dell'invio della richiesta o contestualmente ad esso;
3. la richiesta deve esplicitare puntualmente **finalità, obiettivi educativi e formativi, contenuti, argomenti, temi e modalità di svolgimento** dell'attività;
4. deve essere indicata l'eventuale presenza di **esperti esterni**, i quali devono possedere comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica nelle materie trattate;
5. nel caso di attività di ampliamento dell'offerta formativa, deve essere comunicata contestualmente la **natura dell'attività alternativa** destinata a chi non presta il consenso.

Il [modulo di richiesta di consenso informato](#) da noi predisposto è strutturato in modo da coprire tutti gli elementi richiesti: una scheda descrittiva dell'attività, con l'indicazione della tipologia, del materiale allegato, degli eventuali esperti, del termine per la restituzione e dell'attività alternativa, e una dichiarazione di consenso o di diniego da restituire firmata. Suggeriamo di fissare il termine di restituzione con un margine sufficiente rispetto alla data dell'attività, così da consentire alla scuola di organizzare per tempo la presenza

degli alunni e le eventuali attività alternative: il termine di sette giorni è infatti riferito all'invio della richiesta, non alla raccolta delle risposte.

Il consenso deve essere acquisito prima dello svolgimento dell'attività. In sua assenza, e ciò vale anche per la semplice mancata restituzione del modulo, l'alunno si astiene dalla frequenza se l'attività è extracurricolare, mentre fruisce dell'attività alternativa se si tratta di ampliamento dell'offerta formativa. In ogni caso, quando siano coinvolti alunni minorenni, la scuola deve garantire la presenza di un docente per tutta la durata dell'attività, utilizzando le risorse umane e finanziarie disponibili.

Il **registro elettronico** è lo strumento più indicato per gestire l'intera procedura. La richiesta e il materiale didattico possono essere pubblicati nella bacheca dell'area riservata, visibile alle sole famiglie delle classi interessate; è invece da evitare la pubblicazione del materiale sul sito web istituzionale, che non è necessaria rispetto alla finalità e può porre anche problemi di diritto d'autore sui contenuti di terzi. Attraverso la funzione di adesione o di autorizzazione, disponibile nei principali registri elettronici, il genitore o lo studente maggiorenne può inoltre esprimere direttamente il consenso o il diniego. Il registro tiene traccia della data e dell'ora dell'invio, della presa visione e della risposta, e la scuola dispone così in ogni momento di un quadro aggiornato delle adesioni, senza dover raccogliere e archiviare moduli cartacei.

Questa modalità è particolarmente indicata nelle scuole che hanno già dato attuazione all'obbligo di accesso al registro elettronico esclusivamente mediante SPID o CIE, sul quale ci siamo soffermati nella nota [DPO 97/2026](#) e su cui siamo tornati nella nota [DPO 104/2026](#). Quando l'utente accede con un'identità digitale, la sua identità è accertata con certezza, e la dichiarazione espressa nel registro può essere considerata equivalente a una dichiarazione sottoscritta: il Codice dell'amministrazione digitale riconosce infatti validità alle istanze e dichiarazioni presentate per via telematica dall'autore identificato tramite SPID o CIE (art. 65, comma 1, lett. b) e considera soddisfatto il requisito della forma scritta per il documento formato previa identificazione informatica del suo autore (art. 20, comma 1-bis). Dove l'accesso avviene ancora con semplici credenziali rilasciate dalla scuola, l'adesione tramite registro resta utilizzabile, ma offre minori garanzie sull'identità di chi la esprime; in questi casi può essere opportuno chiedere di allegare il modulo firmato. Per le famiglie che non utilizzano il registro elettronico va comunque sempre garantita la possibilità di restituire il modulo cartaceo.

5. I profili di protezione dei dati personali

Il consenso previsto dalla legge n. 104/2026 non va confuso con il consenso quale base giuridica del trattamento ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. a) del Regolamento (UE) 2016/679. Si tratta di un'autorizzazione alla partecipazione dell'alunno a una specifica attività educativa, espressione della responsabilità genitoriale o della scelta dello studente maggiorenne. I trattamenti di dati personali connessi alla procedura, dalla raccolta dei moduli alla gestione delle presenze, trovano invece fondamento nell'adempimento di un obbligo di legge e nell'esecuzione di compiti di interesse pubblico propri dell'istituzione scolastica, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del Regolamento. Non è pertanto necessario richiedere un distinto consenso privacy, mentre è opportuno verificare che l'informativa generale per alunni e famiglie comprenda la gestione delle procedure di consenso previste dal Patto educativo di corresponsabilità.

Alcune cautele specifiche meritano tuttavia attenzione, in ragione dei temi trattati.

Riservatezza delle scelte delle famiglie. L'espressione del consenso o del diniego può, in alcuni casi, lasciar trasparire convinzioni religiose o filosofiche, che rientrano tra le categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento. I moduli restituiti vanno quindi conservati nel fascicolo dell'alunno o in un fascicolo dedicato all'attività, con accesso limitato al personale che ne ha necessità. Al docente presente e all'eventuale esperto va fornito il solo elenco dei partecipanti, senza indicazione dei motivi delle assenze, e gli elenchi dei non aderenti non devono essere diffusi né resi disponibili alla classe. L'organizzazione dell'attività alternativa dovrebbe evitare modalità che esponano le scelte delle singole famiglie oltre quanto inevitabilmente connesso all'assenza dall'attività.

Nessuna raccolta di dati durante le attività. I temi trattati coinvolgono la vita sessuale e l'orientamento sessuale, anch'essi categorie particolari di dati. Durante le attività non devono essere raccolte informazioni personali sugli alunni: eventuali questionari, anche di gradimento, devono essere rigorosamente anonimi e non devono contenere domande sulla sfera personale; non devono essere effettuate fotografie, registrazioni audio o video. Le informazioni che dovessero emergere su singoli alunni non devono essere annotate

dall'esperto e vanno eventualmente riferite al docente presente o al Dirigente scolastico, per la gestione secondo le procedure ordinarie della scuola.

6. Sintesi operativa

La tabella che segue riepiloga la sequenza degli adempimenti e il modello di riferimento per ciascuna fase.

Fase	Chi	Che cosa	Modello
1. Aggiornamento del Patto	Organo competente secondo il regolamento d'istituto (di norma Consiglio di Istituto)	Integrazione del Patto educativo di corresponsabilità con la disciplina del consenso; comunicazione dell'integrazione alle famiglie	Integrazione Patto I ciclo / Integrazione Patto II grado
2. Progettazione	Docenti referenti / Dirigente scolastico	Scheda di progetto, classificazione dell'attività, individuazione del materiale didattico e, per l'ampliamento, dell'attività alternativa	—
3. Approvazione dell'attività	Collegio dei docenti	Delibera sull'attività, sui criteri di comparazione dei titoli e sugli eventuali esperti esterni	Delibera Collegio
4. Approvazione dell'affidamento esterno	Consiglio di Istituto	Approvazione dell'affidamento a esperti esterni, quando previsto	Delibera Consiglio
5. Richiesta del consenso	Dirigente scolastico / segreteria	Invio almeno 7 giorni prima dell'attività, con messa a disposizione del materiale didattico	Modulo consenso
6. Svolgimento	Docente presente, eventuale esperto	Partecipano i soli alunni per i quali il consenso è stato acquisito; alternativa per gli altri nel caso dell'ampliamento	—

7. Il corpo documentale Vargiu Scuola

I modelli richiamati nella presente nota sono disponibili ai seguenti collegamenti e sono predisposti in formato editabile, con le parti da personalizzare indicate tra parentesi quadre:

- [Integrazione del Patto educativo di corresponsabilità – scuole del primo ciclo](#)
- [Integrazione del Patto educativo di corresponsabilità – scuole secondarie di secondo grado](#)
- [Delibera del Collegio dei docenti](#)
- [Delibera del Consiglio di Istituto](#)
- [Modulo di richiesta del consenso informato](#)

8. Conclusioni

La legge n. 104/2026 non incide sugli apprendimenti curricolari né sui percorsi di educazione al rispetto, che restano parte integrante del compito educativo della scuola, ma introduce per le attività extracurricolari e di ampliamento dell'offerta formativa sui temi della sessualità una procedura rigorosa, scandita in tempi precisi e fondata su un'informazione completa delle famiglie. La sua corretta applicazione richiede alla scuola di muoversi con ordine: aggiornare il Patto, classificare con attenzione le attività, ottenere le deliberazioni degli organi collegiali, richiedere il consenso nei tempi e con i contenuti previsti e gestire con riservatezza le scelte delle famiglie. Il corpo documentale proposto intende rendere questo percorso lineare e documentabile, a garanzia degli alunni, delle famiglie e della responsabilizzazione dell'istituzione scolastica.

Per approfondimenti rimandiamo alle seguenti note:

[DPO 95/2025](#): osservazioni in classe da parte di specialisti esterni

[DPO 105/2025](#): raccomandazione del Garante privacy sull'accesso di esperti in classe

[DPO 77/2026](#): soggetti esterni operanti il trattamento di dati personali

[DPO 79/2026](#): inizio anno scolastico, informative e consenso

[DPO 97/2026](#): accesso al registro elettronico con SPID e CIE

[DPO 104/2026](#): avvio anno scolastico 2026/27 e utilizzo del registro elettronico